

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della VII Commissione	3
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nella seduta del 1° luglio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ERRATA CORRIGE	16

SEDE REFERENTE

Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 11.

Variazioni nella composizione della VII Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che i deputati Raciti, Zampa e Zoggia hanno cessato di far parte della Commissione Cultura. Comunica, inoltre, che sono entrati a farne parte i deputati Giuseppe Romanini, Paolo Rossi e Liliana Venticelli, ai quali rivolge un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.

C. 2426 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, Avverte che sono stati predisposti alcuni nuovi fascicoli per la seduta odierna: in particolare, un fascicolo delle proposte emendative precedentemente accantonate e degli articoli non ancora esaminati dalle Commissioni; un fascicolo contenente le proposte emendative presentate dai relatori con i relativi subemendamenti; un ulteriore fascicolo, riguardante gli emendamenti predisposti dai relatori al fine di recepire le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, unitamente ad alcune correzioni formali.

Comunica, altresì, che i deputati Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Ciccio Ferrara e Matarelli hanno sottoscritto l'emendamento 8.25.

Propone, quindi, di iniziare l'esame delle proposte emendative degli articoli da 14 a 16, per proseguire poi con l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Invita quindi le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 14.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ritiene che il contenuto dell'emendamento Malisani 14.3, precedentemente accantonato, sia assorbito dall'emendamento 14.7 delle relatrici, di cui raccomanda l'approvazione, subordinatamente a tale riformulazione: sostituire le parole: « a evidenza » con le seguenti: « di selezione » e sostituire le parole: « di cinque anni » con le seguenti: « da tre a cinque anni ». Ricorda, altresì, che tale proposta emendativa è volta ad individuare i poli museali e gli istituti e i luoghi di cultura statali di rilevante interesse nazionale, nonché a consentire, con procedura di selezione pubblica, il conferimento di incarichi direttivi di tali strutture a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 14.7 delle Relatrici, nel testo riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita quindi le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 15.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 15, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti al riguardo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita quindi le relatrici ad esprimere il parere

sulle proposte emendative presentate all'articolo 16.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alfreider 16.6, Mucci 16.13, Prodani 16.55 e Allasia 16.31, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.23. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.19, a condizione che sia riformulato. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mucci 16.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.20. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Prodani 16.42, Palmieri 16.1, Allasia 16.28, Lacquaniti 16.2, Montroni 16.21. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, a condizione che siano riformulati. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Alfreider 16.7 e Rampelli 16.9, nonché degli emendamenti Prodani 16.58 e Schirò 16.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 16.15. Formula, altresì, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mucci 16.33, Abrignani 16.37, Lacquaniti 16.4, Misuraca 16.39 e Rampelli 16.56. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Lainati 16.5 e Tancredi 16.10, nonché sull'emendamento Cani 16.18, a condizione che essi vengano riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfreider 16.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mucci 16.13 e Prodani 16.55.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Allasia 16.31: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.23.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 16.19 a sua firma, proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.19, nel testo riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Mucci ritira l'emendamento 16.12 a sua firma.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.20.

Aris PRODANI (M5S) illustra il suo emendamento 16.42, auspicandone l'approvazione, precisando che esso propone che il MIBACT, con cadenza annuale, sia tenuto a presentare un'apposita relazione alle competenti Commissioni parlamentari – per informare il Parlamento sull'attività svolta dell'ENIT –, nonché di prevedere un'abbreviazione del periodo di commissariamento dell'ENIT e del termine per l'approvazione dello statuto dell'ENIT medesimo.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Prodan 16.42.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Prodan 16.42, evidenziando l'inopportunità di un'abbreviazione dei tempi per l'approvazione dello statuto dell'ENIT, che ne definisce i compiti e ne stabilisce la composizione. Manifesta disponibilità ad audizioni per informare le Camere sulle fasi attuative di trasformazione dell'ENIT.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Prodan 16.42.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Palmieri 16.1, Allasia 16.28, Lacquaniti 16.2 e Montroni 16.21.

Comunica, altresì, l'accettazione, da parte dei presentatori, della riformulazione degli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, precedentemente illustrata dalla relatrice Petitti.

Le Commissioni approvano, quindi, gli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, così come riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti identici Alfreider 16.7 e Rampelli 16.9: s'intende che vi abbiamo rinunciato.

Aris PRODANI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 16.58, sottolineando che sarebbe opportuno istituire un Osservatorio per il turismo accessibile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva l'importanza del tema sollevato dal deputato Prodan, ricordando però che già è operativo un Comitato per il turismo accessibile, istituito con decreto ministeriale. Ritiene, quindi, che non sia necessario istituire un analogo organismo per mezzo di una disposizione legislativa.

Mara MUCCI (M5S) rileva la necessità di rendere pubblici i dati concernenti l'attività del suddetto Comitato.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ritiene che, in analogia con gli altri organismi pubblici, anche i dati del predetto Comitato per il turismo accessibile siano disponibili. Si impegna comunque a favorire la massima trasparenza dell'attività del predetto organismo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro Franceschini, chiede invita il collega Prodan a presentare un ordine del giorno sulle questioni contenute nell'emenda-

mento 16.58, su cui le relatrici e il Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Aris PRODANI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 16.58.

Gea SCHIRÒ (PI) interviene sull'emendamento a sua firma 16.16, che ha ad oggetto la *web reputation*, auspicandone l'approvazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, intervenendo sull'emendamento Schirò 16.16, ricorda di avere istituito, con decreto ministeriale, presso il suo dicastero, il TDLAB (Laboratorio Turismo Digitale), il quale ha il compito di attuare una strategia digitale per il turismo. Ritiene quindi che l'attività del predetto organismo possa affrontare le esigenze connesse alla presentazione dell'emendamento Schirò 16.16. Invita, quindi, la presentatrice del predetto emendamento a valutare l'opportunità di un suo ritiro, potendo poi la stessa eventualmente presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Gea SCHIRÒ (PI) ritira il suo emendamento 16.16, riservandosi la presentazione di un apposito ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 16.15.

Mara MUCCI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 16.33.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 16.33.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), dopo aver illustrato la *ratio* del proprio emendamento 16.37, lo ritira, riservandosi di presentare un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Lacquaniti 16.4 e Misuraca 16.39. Constata, poi, l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Rampelli 16.56: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, presenta una proposta di nuova formulazione degli identici emendamenti Lainati 16.5 e Tancredi 16.10 e dell'analogo emendamento Cani 16.18.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda.

Paolo TANCREDI (NCD) accetta la riformulazione del suo emendamento 16.10 testé illustrato dalla relatrice Coscia.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI chiarisce il riparto di competenze tra la società Promuovi Italia Spa e l'ENIT, ricordando come la prima svolga solo in parte attività concernenti il settore del turismo.

Gianluca BENAMATI (PD) interviene sulla nuova formulazione degli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18, osservando come il nuovo testo, che racchiude le predette proposte emendative, vada incontro alle esigenze del personale appartenente alla società Promuovi Italia Spa.

Emanuele CANI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 16.18 illustrata dalla relatrice Coscia.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Lainati 16.5 e accetta la riformulazione proposta. Rileva, quindi, come sia necessaria la figura di un liquidatore per regolare i rapporti facenti capo alla società Promuovi Italia Spa.

Mara MUCCI (M5S), intervenendo sulla riformulazione proposta che riassume gli emendamenti identici Lainati 16.5 e Tancredi 16.10 e l'analogo emendamento Cani 16.18, osserva che dovrebbe essere integrata con un riferimento alla necessaria trasparenza e pubblicità dell'attività di liquidazione della società Promuovi Italia Spa.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ricorda come le ordinarie procedure garantiscano la pubblicità dell'attività del liquidatore della società Promuovi Italia Spa.

Gianluca BENAMATI (PD) chiarisce la portata normativa degli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18 nella nuova formulazione proposta delle relatrici.

Paolo TANCREDI (NCD) non condivide la richiesta della collega Mucci di inserire un'apposita norma che faccia riferimento alla necessità di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività di liquidazione della società Promuovi Italia Spa. Rileva che già sussistono norme generali che regolano la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi. Paventa, quindi, il pericolo che proseguendo nell'inserimento di norme *ad hoc* che facciano continuamente riferimento alla trasparenza e pubblicità degli atti, si finisca, in sede di interpretazione, di non ritenere applicabili le generali norme in materia, ove queste non siano espressamente richiamate.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI osserva come il suo Dicastero abbia il massimo interesse alla trasparenza e alla pubblicità degli atti di propria competenza e, in particolare, di quelli del commissario straordinario dell'ENIT e del liquidatore della società Promuovi Italia Spa.

Le Commissioni approvano, quindi, gli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18, riformulati in identico testo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 5 precedentemente accantonate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Carocci 5.49, Chimienti 5.12 e Costantino 5.22 che introducono norme relative al trattamento del personale dipen-

dente delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Costantino 5.3, volto ad escludere le Fondazioni lirico-sinfoniche dal versamento dell'IRAP. Precisa a tale riguardo che pur condividendone l'intenzione, il parere contrario è motivato da problemi di copertura finanziaria.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mara CAROCCI (PD) ritira l'emendamento 5.49. Desidera, inoltre, esprimere la propria soddisfazione per l'approvazione nella precedente seduta dell'emendamento Costantino 5.1 che intende sottoscrivere.

Maria MARZANA (M5S), chiede di sottoscrivere l'emendamento Chimienti 5.12.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra l'emendamento 5.12 a sua firma relativo al trattamento del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche in esubero.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, evidenzia che si tratta di un tema dal forte impatto sociale e ritiene che sarebbe preferibile l'individuazione di una soluzione di ordine generale piuttosto che approdare a soluzioni differenziate per le diverse categorie di lavoratori.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra l'emendamento 5.22 a sua prima firma ed insiste per la votazione, ribadendo la necessità di un progetto per il futuro dei lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva come già con il cosiddetto decreto Valore Cultura, fortemente voluto dal Ministro Bray, il Governo abbia dimostrato l'intenzione di aiutare le Fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia ritiene che, per il futuro, dovranno essere adottati criteri per sanare l'iniqua situazione tra le fondazioni « virtuose » – che non percepiscono con-

tributi statali – e quelle che, trovandosi in condizione di difficoltà, ricevono aiuti economici. Evidenzia, inoltre, come attraverso l'assunzione da parte di Ales Spa si sia inteso proprio garantire e salvaguardare la condizione dei lavoratori in esubero.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con il Ministro sul merito delle sue affermazioni ma, come precisazione nel metodo, ritiene che tali problematiche andrebbero affrontate nell'ambito di un disegno di legge di riforma piuttosto che in un decreto-legge.

Simone VALENTE (M5S) condivide le considerazioni formulate dalla collega Costantino ed aggiunge che nel caso in cui la Ales Spa non provvedesse all'assunzione dei lavoratori in esubero, questi resterebbero privi di occupazione.

Luigi GALLO (M5S) condivide quanto affermato dal Ministro relativamente alla penalizzazione delle fondazioni « virtuose » e ricorda che il MoVimento 5 Stelle ha già avanzato proposte per risolvere questa problematica.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra l'emendamento 5.3 a sua prima firma volto ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dall'obbligo del pagamento dell'IRAP, reintrodotta nell'anno in corso.

Simone VALENTE (M5S), sottoscrive l'emendamento Costantino 5.3 anche a nome del suo gruppo e ne preannuncia il voto favorevole. Il pagamento dell'IRAP potrebbe costringere tanti teatri, già in difficoltà, ad una definitiva chiusura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Chimienti 5.12, Costantino 5.22 e Costantino 5.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 7 precedentemente accantonate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, pur apprezzando il valore della proposta e riservandosi di valutare un'eventuale riconsiderazione nel corso dell'esame in Assemblea, invita al ritiro, dell'emendamento Mariani 7.42. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Petrenga 7.61 che è da ritenersi sostanzialmente assorbito dall'emendamento 11.73 delle Relatrici nella nuova formulazione che verrà proposta e che sarà illustrata in sede di esame delle proposte emendative all'articolo 11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Mucci 0.7.69.1. Esprime parere favorevole sul subemendamento Di Benedetto 0.7.69.2 a condizione che sia riformulato. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 7.69 delle Relatrici.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice e, in merito all'emendamento Mariani 7.42, precisa che si tratta di un'iniziativa positiva ma che necessita di copertura finanziaria.

Luisa BOSSA (PD), nel concordare con quanto finora sostenuto in merito alle esigenze di trasparenza ricorda, tuttavia, che esistono norme precise in termini di obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni derivanti, in particolare, dalla legge n. 190 del 2012 ed dai decreti legislativi n. 150 del 2009 e n. 33 del 2013.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Mariani 7.42.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 7.61

Mara MUCCI (M5S), insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.7.69.1.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) accetta la nuova formulazione proposta dalla relatrice del suo subemendamento 0.7.69.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Mucci 0.7.69.1, approvano il subemendamento Di Benedetto 0.7.69.2, come riformulato, e approvano, infine, l'emendamento 7.69 come subemendato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 11 precedentemente accantonate.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Di Benedetto 0.11.73.1, Gallo 0.11.73.2, Mucci 0.11.73.3 e Mucci 0.11.73.4.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, esprime parere conforme a quello della relatrice precisando che l'espressione « mobilità dolce » non risulta idonea ad essere inserita in un testo di legge e che, peraltro, il concetto ad essa sotteso è già presente nel testo del decreto-legge in esame.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, propone una nuova formulazione dell'emendamento 11.73 delle Relatrici che propone di aggiungere dopo il comma 3, anziché dopo il comma 2.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda.

Luigi GALLO (M5S), richiama l'attenzione del Governo affinché si promuova un turismo a basso impatto ambientale ed invita le Relatrici a proporre, eventualmente, una nuova formulazione del proprio subemendamento 0.11.73.2.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, ribadisce che il testo in esame contempla già quanto richiesto. Infatti, il comma 3 dell'articolo 11, fa riferimento alla « realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici ».

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.11.73.4.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, prende atto che i subemendamenti Di Benedetto 0.11.73.1, Gallo 0.11.73.2, Mucci 0.11.73.3 e Mucci 0.11.73.4 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.73 delle Relatrici come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 12.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Vargiu 12.9, precisando che dagli approfondimenti svolti è emerso come la finalità dell'emendamento possa essere perseguita anche tramite indicazioni di carattere amministrativo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

BRUNO MOLEA (SCpI), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Vargiu 12.9.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in considerazione della richiesta formulata dalle relatrici di disporre di un ulteriore tempo per formulare il parere sulle restanti proposte emendative, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 14.45.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame proposte emendative riferite all'articolo 15.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Luigi Gallo 0.15.14.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Schirò 15.4, riformulandone il testo in modo da ricomprendere anche il subemendamento

Abrignani 0.15.14.2 del quale invita al ritiro. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 15.14 delle relatrici.

LUIGI GALLO (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.15.14.1.

Gea SCHIRÒ (PI) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento 15.4 a sua firma.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), dichiara di accettare la riformulazione sull'emendamento Schirò 15.4, volta a comprendere anche il subemendamento 0.15.14.2 a sua firma. Pertanto ritira il proprio subemendamento 0.15.14.2.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive l'emendamento Schirò 15.4.

ROBERTO RAMPI (PD), nell'apprezzare il proficuo lavoro di riformulazione svolto dalle relatrici, sottoscrive l'emendamento Schirò 15.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schirò 15.4 come riformulato.

LUIGI GALLO (M5S) chiede chiarimenti riguardo ai soggetti delle restanti Aree sui quali dovranno incidere le misure previste dall'emendamento 15.14 delle Relatrici che assicura il mantenimento in servizio del personale dell'Area 1.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, precisa che le circa 100 unità di personale attribuite all'Area 1 verranno compensate attraverso una riduzione delle unità presenti nei profili delle Aree 2 e 3 attualmente non occupati.

MARIA MARZANA (M5S) domanda se nelle Aree 2 e 3 sia presente una situazione di carenza di personale.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni, ribadendo quanto affermato dalla relatrice Coscia.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.14 delle Relatrici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame dell'unico articolo aggiuntivo riferito all'articolo 13 precedentemente accantonato.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, a condizione che sia riformulato.

PRODANI esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalle relatrici ed accetta la riformulazione proposta.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia un voto convintamente favorevole sull'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, così come riformulato su proposta delle relatrici, che sottoscrive, evidenziando come il lavoro da queste svolto abbia introdotto un elemento qualificante nelle politiche per la promozione del turismo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel dichiarare voto favorevole, auspica che il Ministro possa reperire altri fondi per favorire la promozione del turismo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame dell'articolo 10 precedentemente accantonato.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, illustra l'emendamento 10.92 delle Relatrici ed esprime, parere contrario sui subemendamenti Schirò 0.10.92.1, Prativiera 0.10.92.14 ed Allasia 0.10.92.15 e parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.10.92.31.

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Vignali 0.10.92.30 e 0.10.92.29, Alfreider 0.10.92.2, Prativiera 0.10.92.16, Prodani 0.10.92.3, Prativiera 0.10.92.17, Allasia 0.10.92.18, Prodani 0.10.92.4, Abrignani 0.10.92.19 e

0.10.92.20, Mucci 0.10.92.5 e 0.10.92.6, Prativiera 0.10.92.21 e Mucci 0.10.92.7, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti Costantino 0.10.92.12 e Pizzolante 0.10.92.32.

Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Prativiera 0.10.92.22, sugli identici subemendamenti Abrignani 0.10.92.23 e Prativiera 0.10.92.24, e sul subemendamento Alfreider 0.10.92.8, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti Pizzolante 0.10.92.33 e Abrignani 0.10.92.27, purché riformulati.

Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti Abrignani 0.10.92.28, parere favorevole con riformulazione sul subemendamento Costantino 0.10.92.13 e parere contrario sui subemendamenti Prativiera 0.10.92.25, Prodani 0.10.92.9, Crippa 0.10.92.10 e 0.10.92.11 e Allasia 0.10.92.26. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 10.92 delle relatrici.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara che, in caso di approvazione dell'emendamento delle relatrici 10.92 risulteranno assorbiti gli emendamenti Bini 10.85, Prodano 10.57, Bini 10.41, Abrignani 10.19, Prativiera 10.66, Cani 10.61, Benamati 10.62, gli identici Abrignani 10.20, Vignali 10.40 e Rampelli 10.53, Prativiera 10.73, Alfreider 10.2, Vignali 10.49 e 10.39, Pizzolante 10.38, Abrignani 10.12, Bini 10.80, Pizzolante 10.48, gli identici Bini 10.82, Abrignani 10.24 e Alfreider 10.4, Allasia 10.69, gli identici Rampelli 10.54 e Abrignani 10.58, Rampelli 10.55, gli identici Vignali 10.51, Bini 10.84 e Abrignani 10.13 e l'articolo aggiuntivo Benamati 10.012.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 10.87, Luigi Gallo 10.15 e sull'articolo aggiuntivo Crippa 10.016.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello espresso della relatrice.

Gea SCHIRÒ (PI) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.1.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti i subemendamenti Allasia 0.10.92.14 e Prativiera 0.10.92.15.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come, a suo parere, in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, non siano stati adottati criteri uniformi. Si riferisce in particolare ai commi 5 e 6 dell'articolo 10, come risultante in seguito all'eventuale approvazione dell'emendamento 10.92 delle relatrici, che prevedono rispettivamente la revisione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e i distretti turistici: tali materie costituiscono oggetto di altre proposte emendative precedentemente dichiarate inammissibili.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con quanto evidenziato dal collega Crippa, segnalando una contraddizione nella valutazione dell'articolo aggiuntivo a propria firma 7.01 – dichiarato inammissibile per estraneità di materia – e l'emendamento Sereni 7.46, dichiarato ammissibile, anche se vertente sul medesimo argomento, e successivamente assorbito dall'emendamento 7.69 delle relatrici. Dichiara comunque di sottoscrivere l'emendamento Sereni 7.46.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pur comprendendole osservazioni dei deputati Crippa e Costantino, sottolinea come, nella valutazione di un numero rilevante di proposte emendative, da completare in tempi brevi, possa accadere che si verificino incongruenze. Ritiene che, nel complesso, il lavoro di valutazione sia stato improntato a criteri di rigore e buon senso. In ogni caso sottolinea come le parti dell'emendamento 10.92 di contenuto analogo a quello di emendamenti dichiarati

inammissibili apparivano sostanzialmente differenti da questi ultimi e soprattutto più direttamente collegati al contenuto del decreto.

Le Commissioni approvano il subemendamento Vignali 0.10.92.31.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira i propri subemendamenti 0.10.92.30 e 0.10.92.29.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Prataciera 0.10.92.16.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti i subemendamenti Prataciera 0.10.92.17 e Allasia 0.10.92.18.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.4.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira i propri subemendamenti 0.10.92.19 e 0.10.92.20.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mucci 0.10.92.5.

Mara MUCCI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Prataciera 0.10.92.21.

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.10.92.7, volto a individuare fattispecie che comportano la revoca del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive

turistico-alberghiere, chiedendo quale sia il motivo per il quale la relatrice Petitti abbia espresso parere contrario sullo stesso.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che analoghe fattispecie di revoca sono state introdotte dalla Commissione Attività produttive con riferimento ad altre tipologie di credito di imposta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osservando come appaia poco realistica l'ipotesi di revoca consistente nel trasferimento dei beni oggetto dell'investimento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, comunica che il subemendamento Mucci 0.10.92.7 si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Costantino 0.10.92.12 e Pizzolante 0.10.92.32.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Prataciera 0.10.92.22.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.23 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio subemendamento 0.10.92.27.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Prataciera 0.10.92.24.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.8.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.10.92.33 proposta dalla relatrice Petitti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Pizzolante 0.10.92.33 (*Nuova formulazione*) e Abri gnani 0.10.92.27 (*Nuova formulazione*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.28.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara di non accettare la riformulazione del proprio subemendamento 0.10.92.13 proposta dalla relatrice Petitti e chiede che lo stesso venga posto in votazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.10.92.13.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.25.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.9.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dalla relatrice Petitti sul proprio subemendamento 0.10.92.10.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, osserva come l'estensione dell'ambito di applicazione del credito di imposta agli alberghi diffusi sia in contrasto con la riformulazione dell'articolo 10 contenuta nell'emendamento delle relatrici 10.92 e propone all'onorevole Crippa di presentare un apposito ordine del giorno in tal senso.

Davide CRIPPA (M5S) chiede come un tale ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo, avendo la relatrice espresso parere contrario sul proprio subemendamento 0.10.92.10.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI evidenzia come il credito di imposta di cui all'articolo 10 non possa essere esteso agli alberghi diffusi sino a che tali strutture non siano ricomprese nell'ambito delle strutture alberghiere. Ritiene pertanto necessario che si proceda preliminarmente alla definizione dei nuovi criteri di classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Gianluca BENAMATI (PD), concordando con quanto evidenziato dal Ministro Franceschini, osserva che, in seguito alla riclassificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, anche gli alberghi diffusi potranno essere ammessi a fruire del credito di imposta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, evidenzia come, in considerazione dei chiarimenti testé forniti dal Ministro Franceschini, il subemendamento Crippa 0.10.92.10 possa essere validamente trasferito in un ordine del giorno.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.10 ai fini della ripresentazione dello stesso nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Ritira inoltre il proprio subemendamento 0.10.92.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Allasia 0.10.92.26.

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.10.92.7, precedentemente accantonato, auspicandone l'approvazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ribadisce il suo avviso contrario sul subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Mara MUCCI (M5S) insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.10.92.7.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Mucci 0.10.92.7, chiarisce che esso intende evitare l'acquisizione di fraudolenti crediti di imposta, dovendosi quindi specificare quale sia l'oggetto beneficiario di tale credito, mentre l'attuale formulazione fa riferimento al solo soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce che la disposizione recata dall'articolo

10, oggetto della presente proposta emendativa, è riferita a crediti di imposta tesi a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle sole strutture alberghiere, e non appare pertanto suscettibile di essere interessata da processi di delocalizzazione a differenza di quanto può accadere nel caso di agevolazioni relative ad impianti industriali.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene per chiarire la portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce le sue preoccupazioni in merito ad un utilizzo non corretto delle agevolazioni fiscali recate dall'articolo 10 del provvedimento.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sottolinea che nel caso di utilizzo fraudolento delle agevolazioni fiscali introdotte dalle ristrutturazioni edilizie l'ordinamento prevede specifici meccanismi sanzionatori.

Davide CRIPPA (M5S) insiste per la votazione del subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Le Commissioni respingono, quindi, il subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento delle relatrici 10.92.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 10.87.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Gallo 10.15.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dalla relatrice Petitti sul proprio articolo aggiuntivo 10.016, volto alla concessione di incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi, mediante l'estensione della possibilità di ricorrere al conto termico, in alternativa alla detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica. Evidenzia inoltre come la norma non sia di immediata

applicazione, in quanto si richiede l'intervento di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico che apporti le modificazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo.

Gianluca BENAMATI (PD), pur ritenendo opportuno un approfondimento della tematica evidenziata dal collega Crippa, ricorda che il conto termico è attualmente limitato al settore pubblico, potendo il settore privato usufruire dell'apposita detrazione fiscale.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, osserva che le motivazioni del parere negativo sono state correttamente indicate dal collega Benamati e che l'applicazione del conto termico in un settore privato come quello degli esercizi ricettivi costituirebbe un'importante innovazione, suscettibile di essere in seguito estesa ad altri settori privati.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, pur ricordando come il sottosegretario allo sviluppo economico De Vincenti abbia evidenziato l'opportunità di rivedere la normativa in materia, ritiene che non sia questa la sede idonea per un simile intervento, che dovrebbe avere ben più ampia portata. Osserva infine che la norma proposta non lasci discrezionalità al Ministro dello sviluppo economico in relazione al contenuto del proprio decreto, dovendo questo semplicemente apportare le necessarie modifiche al proprio decreto del 28 dicembre 2012.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che, se ci fosse stata volontà in tal senso, sarebbe stato possibile approfondire la problematica e intervenire anche in questa sede. Evidenzia inoltre che una riduzione delle spese energetiche degli esercizi ricettivi potrebbe avere effetti positivi sulla competitività delle strutture stesse. Dichiara infine di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 10.016.

Le Commissioni passano, quindi, all'esame degli emendamenti dei relatori

recanti il recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Approvano, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti delle relatrici 3.14, 4.30, 5.54, 6.11, 7.70, 11.74, 12.46, 13.25, 14.8, 15.13, 16.59 e 16.60.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ai fini del coordinamento formale del testo, propone le seguenti correzioni di forma:

All'articolo 1, al comma 6, secondo periodo, le parole: tra i privati sono sostituite dalle seguenti: da parte dei privati.

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera h), le parole: « del responsabile unico del procedimento » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , rilasciata dal Direttore generale di progetto »;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: « gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti » e le parole: « dell'articolo 2 » dalle seguenti: « dall'articolo 2 »;

al comma 5, le parole: « è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da » sono sostituite dalle seguenti: « è costituita, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da » e le parole: « entro i limiti di spesa » dalle seguenti: « entro il limite di spesa »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: « di cui l'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».

All'articolo 4:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: « all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: « Fondo unico delle spettacoli » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo »;

al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) il comma 19-bis è abrogato »;

al comma 5, alla lettera b), le parole: « i commi 326 e 327 » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 327 »;

All'articolo 7:

al comma 1:

al quinto periodo, le parole: « Il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro » e le parole: « del bilancio » dalle seguenti: « di bilancio »;

al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo »;

al comma 3, le parole da: « recante » a « urgenti » sono soppresse.

All'articolo 8:

al comma 5, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».

All'articolo 9:

al comma 2, lettera g), capoverso, le parole: « Sono escluse dalle spese » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 »;

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: « decreto del Ministero dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dei lavori pubblici »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « primo gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

All'articolo 11:

al comma 4, le parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole »;

All'articolo 12:

al comma 4, lettera a), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

All'articolo 14:

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « di cui articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 »;

Le Commissioni concordano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato in sede referente dalle Commissioni riunite VII e X, sarà inviato alle Commissioni competenti per materia per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 260 del 25 giugno 2014:

a pagina 83, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: « Piccoli Nardelli » sono sostituite dalla seguente: « Benamati » e la parola: « Benamati » è sostituita dalle seguenti: « Piccoli Nardelli »;

a pagina 167 prima colonna, trentottesima riga, dopo la parola: « conservazione », aggiungere il seguente periodo: « dei beni culturali, all'articolo 31 del »;

a pagina 167 prima colonna, quarantesima riga, dopo la parola: « legislativo », aggiungere le seguenti parole: « 22 gennaio 2004, n. 42, e successive ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 261 del 26 giugno 2014:

a pagina 28, prima colonna, tredicesima riga, le parole: « All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 3 è inserito il seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 7, dopo il comma 3 è inserito il seguente: »;

a pagina 29, prima colonna, dopo la quinta riga, aggiungere il seguente periodo: « Conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: "(Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)" »;

a pagina 30, prima colonna, prima riga, aggiungere il seguente periodo: «*Al comma 1, sostituire le parole: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale., con le seguenti: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.*»;

a pagina 34, seconda colonna, sopprimere le righe da tredicesima a ventiquattresima;

a pagina 35, seconda colonna, prima riga, sostituire le parole: «*Al comma 3, sostituire le parole: un uso gratuito con le seguenti*» con le seguenti: «*Al comma 3, dopo le parole: in uso gratuito inserire le seguenti:*»;

a pagina 36, seconda colonna, trentunesima riga, le parole: «*Le relatrici*» sono sostituite dalle seguenti: «*Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo*».

ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.
C. 2426 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 10.

Sostituire ove ricorrenti le parole: imprese alberghiere con le seguenti: strutture ricettive.

0. 10. 92. 1. Schirò.

Al comma 1, sostituire la parola: 200.000 con la parola: 400.000.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 14. Prata, Prata, Prata.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200 mila euro.

Conseguentemente: ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 15. Allasia, Prata.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;

b) aggiungere infine le seguenti parole: ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste.

0. 10. 92. 31. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;

b) aggiungere infine le seguenti parole: o per le spese sostenute per l'acquisto di mobili.

0. 10. 92. 30. Vignali, Pizzolante, Tancredi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;

b) aggiungere infine le seguenti parole e interventi di efficientamento energetico, tra cui le spese sostenute per l'acquisto di schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006.

0. 10. 92. 29. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 2 sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

0. 10. 92. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere, inserire la seguente: a).

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 16. Pratavia, Allasia.

Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a.

0. 10. 92. 3. Prodani, Mucci.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 inserire le seguenti: ad interventi di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 17. Pratavia, Allasia.

Al comma 2, dopo le parole: Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserire le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti,.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 18. Allasia, Pratavia.

Al comma 2, sostituire la parola: o con: e.

0. 10. 92. 4. Prodani.

Al comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo: Il credito di imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

0. 10. 92. 19. Abrignani.

Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

0. 10. 92. 20. Abrignani.

Al comma 3 dopo le parole: Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *aggiungere le seguenti:* , né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

0. 10. 92. 5. Mucci, Prodani.

Al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , non è altresì soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 10. 92. 6. Mucci, Prodani.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 21. Prativiera, Allasia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il credito d'imposta è revocato:

a) se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

0. 10. 92. 7. Mucci, Prodani.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano *con le parole:* sentita la Conferenza Unificata.

Al comma 5 sostituire le parole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.

0. 10. 92. 12. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 4, sostituire le parole: e il Ministro dello sviluppo economico, *con le seguenti:* , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 10. 92. 32. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

All'alinea del comma 4, sostituire le parole: tre mesi *con le parole:* trenta giorni.

0. 10. 92. 22. Prativiera, Allasia.

Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.

*** 0. 10. 92. 23.** Abrignani.

Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.

*** 0. 10. 92. 24.** Prativiera, Allasia.

Al comma 4 sopprimere la lettera d).

0. 10. 92. 8. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 5, dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: comprese le regole per i condhotel.

0. 10. 92. 33. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: e del sistema di classificazione alberghiera Hotelstars Union adottato a livello europeo.

0. 10. 92. 27. Abrignani.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

0. 10. 92. 28. Abrignani.

Al comma 6, lettera a) punto 3) dopo la parola: fiscalità aggiungere il seguente periodo: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune compungano ognuno per la propria competenza, il quadro complesso delle conve-

nienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazioni del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, *smart grid*, *smart city*, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.

0. 10. 92. 13. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 7 sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

0. 10. 92. 25. Prativiera, Allasia.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo;

Conseguentemente: al terzo periodo dopo le parole, il Fondo *aggiungere le seguenti:* per la promozione del turismo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

0. 10. 92. 9. Prodani, Crippa, Mucci.

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli

alberghi diffusi come normati dalle leggi regionali vigenti, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere su risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

0. 10. 92. 10. Crippa, Prodani, Mucci.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: comprese fino a: al comma 2.

0. 10. 92. 11. Crippa, Prodani, Mucci.

Al comma 7, dopo le parole: per l'acquisto di beni mobili inserire le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto di mobili made in Italy e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 10. 92. 26. Allasia, Prata, Prata.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per

il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della « progettazione universale », il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: « nei territori costieri » sono soppresse; le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »; le parole: « nei medesimi territori » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori interessati »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »; il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; »;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e

di semplificazione connesse al regime proprio delle « zone a burocrazia zero » trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. ».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i *condhotel*, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

10. 92. Le Relatrici.

ART. 15.

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: turismo sono inserite le seguenti: nella misura non superiore al 5,.

0. 15. 14. 1. Luigi Gallo.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

« 2-*quater*. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F 1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 15 o del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie ».

0. 15. 14. 2. Abrignani.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei

ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *2-bis* nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi ».

15.14. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.
C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO

ART. 14.

a) *al comma 2:*

1. *al primo periodo, dopo le parole: « pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti parole: « i poli museali, »; dopo la parola; « finanziaria » è aggiunta la parola: « contabile ».*

2. *al secondo periodo, dopo le parole: « è allegato l'elenco » sono inserite le seguenti « dei poli museali e ».*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali di n. rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato

livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

14. 7. *(Nuova formulazione)* Coscia, Pettiti.

Al comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

14. 8. Le Relatrici.

ART. 16.

Al comma 2, sostituire le parole: , culturali ed i con le seguenti: e culturali e per favorire la commercializzazione dei.

16. 23. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella piattaforma tecnolo-

gica e nella rete *internet*, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.

16. 19. (Nuova formulazione) Benamati e altri.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: stipula convenzioni con le Regioni aggiungere le seguenti: e le Province Autonome.

16. 20. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;

16. 59. Le Relatrici.

Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

* **16. 22.** (Nuova formulazione) Luigi Taranto.

Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

* **16. 26.** (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promocommercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it.

16. 15. Mucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».

16. 5. (Nuova formulazione) Lainati.

Apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;

d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».

16. 10. (Nuova formulazione) Tancredi.

Apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;

f) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all’ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».

16. 18. (Nuova formulazione) Cani.

Al comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. 60. Le Relatrici.

ART. 7.

Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: il programma Italia 2019 individua inserire le seguenti: secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web.

0. 7. 69. 2. (Nuova formulazione) Di Benedetto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il « Programma

Italia 2019 », volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura a « Capitale Europea della Cultura 2019 » delle città. Il « Programma Italia 2019 » individua, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana della cultura » ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana « Capitale Europea della Cultura 2019 ». I progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente la rubrica dell’articolo 7 è così modificata: (Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

7. 69. Le Relatrici.

ART. 11.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui all'articolo 11, comma 2, e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, predisposti sulla base della analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

11. 73. *(Nuova formulazione)* Le Relatrici.

Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

11. 74. Le Relatrici.

ART. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al

fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, tenuto conto che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto riferita alla posizione giuridica e non economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».

15. 4. *(Nuova formulazione)* Schirò.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati

rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

15. 14. Le Relatrici.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti; pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;

15. 13. Le Relatrici.

ART. 13.

Al comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

13. 25. Le Relatrici.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).

1. L'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa

alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.

2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al « Fondo per la promozione del Turismo » istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 2, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo.

13. 018. *(Nuova formulazione)* Prodani.

ART. 10.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: « esclusivamente »;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: « ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste ».*

0. 10. 92. 31. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano » con le parole: « sentita la Conferenza Unificata ».

Al comma 5 sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano » con le parole: « d'intesa con la Conferenza Unificata ».

0. 10. 92. 12. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 4, sostituire le parole: « e il Ministro dello sviluppo economico », con le seguenti: « , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

0. 10. 92. 32. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Al comma 5 dopo le parole: « imprese turistiche » inserire le seguenti: « ivi compresi i condhotel ».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: « ivi inclusi i condhotel ».

0. 10. 92. 33. (Nuova formulazione) Pizzolante.

Al comma 5 aggiungere, infine le seguenti parole: « e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale ».

0. 10. 92. 27 (Nuova formulazione) Abrignani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della « progettazione universale », il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: « nei territori costieri » sono soppresse; le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »; le parole: « nei medesimi territori » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori interessati »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »; il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità »;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure

di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; »;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle « zone a burocrazia zero » trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri ».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i *condhotel*, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello

stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

10. 92. Le Relatrici.

ART. 2.

Al comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.

2. 58. Le Relatrici.

ART. 3.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014.

3. 14. Le Relatrici.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.

4. 30. Le Relatrici.

ART. 5.

Al comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.

5. 54. Le Relatrici.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 3, le parole: « 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».

6. 11. Le Relatrici.

ART. 7.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole; di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;

7. 70. Le Relatrici.

ART. 12.

Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;

12. 46. Le Relatrici.